Titolo

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, Regolamento del Settore Tecnico; art. 38, comma 1, NOIF

Descrizione

Lo svolgimento dell'attività di allenatore in difetto del relativo tesseramento, seppur in presenza di iscrizione all'albo dei tecnici, comporta la violazione delle norme di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle N.O.I.F. della quale, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, risponde anche la società presso cui è stata esercitata la predetta attività.

Nel caso di ingiustificato inadempimento di un accordo raggiunto ex art. 126 C.G.S., il Tribunale, a seguito del deferimento della Procura Federale, è tenuto ad accertare la sussistenza nel merito degli addebiti formulati.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

33/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Accolla

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS; artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, Regolamento del Settore Tecnico; art. 38, comma 1, NOIF

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 49/TFN del 16.9.2024 - (ASD Atletico Manocalzati - Reg. Prot. 33/TFN-SD)